

"ALLEGATO A"

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE GESTIONE COMPLESSO PISCINA PALESTRA "CAPRINI-MINUCCI"

### ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Pergola concede alla \_\_\_\_\_, la gestione dell'impianto sportivo costituito dalla Piscina e Palestra del complesso "CAPRINI-MINUCCI" e delle pertinenti attrezzature e servizi, sito in Pergola, viale Dante, n. 52-54, di proprietà della Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e concessi da detta Amministrazione Provinciale in comodato al Comune di Pergola, come da schema allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### ARTICOLO 2 - PRESA VISIONE/MANUTENZIONI

Il comodatario dichiara di aver esaminato gli impianti e di averli trovati adatti al proprio uso e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare gli impianti e ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal comodatario senza il preventivo consenso scritto dell'Ente proprietario. Sono a carico del gestore le opere di ordinaria manutenzione, tra le quali la sostituzione di vetri, riparazione di porte, finestre, infissi e loro accessori, riparazione di pezzi d'arredamento, di lampadine, interruttori e prese di corrente e di valvole dell'impianto di depurazione, di riscaldamento, di rubinetti, docce, ecc.

### ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

All'esecutività della presente convenzione si procederà ad una accurata verifica dello stato dell'impianto e al relativo inventario con apposito verbale, da redigersi prima del passaggio della gestione, a cura dell'ufficio tecnico comunale e alla presenza del gestore.

Il Comune di Pergola potrà procedere ad ulteriori verifiche e nel mese successivo il comodatario effettuerà a sue spese gli interventi prescrittigli. Decorso il termine stabilito provvederà il Comune trattenendo le spese dal contributo annuale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autonomo controllo chimico-fisico-batteriologicalo delle acque delle vasche natatorie tramite istituti di sua fiducia al fine di vigilare su una corretta conduzione igienica degli impianti natatori.

#### **ART. 4 - DURATA E OBBLIGHI GENERALI**

Il gestore si dichiara a conoscenza di quanto previsto dal contratto di cessione in comodato dell'impianto da parte della Provincia di Pesaro e Urbino al Comune di Pergola come da schema allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e si impegna al pieno rispetto delle clausole ivi contenute e, in particolare, a garantire in via primaria le attività sportive scolastiche.

Al Comune di Pergola è riservata la funzione di indirizzo e controllo a garanzia degli interessi della popolazione residente sul proprio territorio nonché dei fruitori del servizio più in generale.

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data del \_\_\_\_\_ per la durata di 3 (tre) anni rinnovabili per ulteriori anni 3 (tre), previa Delibera di Giunta Comunale. Per motivi di pubblica sicurezza o pubblica necessità, in presenza di non altrimenti ovviabili interessi pubblici, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere la vigenza della convenzione senza che ciò comporti in ciascuno dei due casi alcun diritto di risarcimento per il gestore.

Il Comune di Pergola si riserva la facoltà di organizzare, senza oneri, manifestazioni sportive e qualunque altra iniziativa all'interno dell'impianto, con preavviso di almeno 10 giorni al gestore, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto stesso.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE**

a) Il gestore garantirà l'uso scolastico dell'impianto al mattino, in forma gratuita e senza alcuna spesa, e l'apertura della piscina agli utenti per un periodo di almeno nove mesi, salvo casi di forza maggiore. Per l'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti privati/società sportive ecc. il gestore applicherà le tariffe così come nella tabella Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Comunale n°211 del 24/11/2017.

Il gestore potrà richiedere eventuali modifiche alle tariffe suddette, giustificando la richiesta con ricerca di mercato delle tariffe applicate,

per l'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti, sulla media degli impianti sportivi similari già esistenti e funzionanti nella provincia. In ogni caso, prima della sua applicazione, la tabella che contempla le tariffe d'uso dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale.

b) Il gestore, "in qualità di responsabile delle attività", si impegna a conservare e far funzionare l'intera struttura sportiva nella condizioni in cui l'impianto è stato consegnato. Si impegna, altresì, ad utilizzare e far utilizzare il complesso sportivo in modo corretto, osservando e facendo osservare le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, in particolare le disposizioni previste nel D.Lgs n.81/2008 e attuativi conseguenti, nonché dalla Deliberazione di G.R. n.874 del 24/07/2006 e ss. mm. ii. linea guida in materia di costruzione e gestione delle piscine, e comunque compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Osserva, inoltre, la precisa destinazione d'uso del complesso sportivo, salvo i casi autorizzati dal Comune. Inoltre il gestore avrà l'obbligo di nominare un Responsabile Rischio Amianto (RRA) nel rispetto delle norme vigenti.

c) Il costo della conduzione del complesso Palestra-Piscina "CAPRINI-MINUCCI", compreso il personale, è a completo carico del gestore. L'addetto agli impianti termici deve possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti, ivi compresa l'abilitazione a conduttore di caldaie. Gli assistenti bagnanti devono essere sempre presenti in vasca natatoria per ogni turno di assistenza, anche nel caso dell'uso scolastico, ed essere provvisti di brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto-Sezione Salvamento.

d) Il gestore assicura la pulizia ed il mantenimento dell'intero complesso, compresi i magazzini ed i locali degli impianti tecnologici nonché il trattamento igienico-sanitario delle acque. Deve inoltre tenere sotto la propria responsabilità un registro dove giornalmente sono riportati i dati inerenti la temperatura dell'acqua, il Ph, la percentuale del cloro, l'umidità ambientale, il tutto rilevato almeno 3 (tre) volte al giorno in orari diversi (mattino, pomeriggio e sera). Il registro può essere controllato in qualsiasi momento dall' ASUR competente per territorio.

e) E' scrupoloso dovere del gestore registrare giornalmente in apposito registro il numero dei bagnanti presenti nell'arco dell'intera giornata. Detto registro, preventivamente vidimato dall'Ufficio Comunale competente, può essere controllato in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale.

f) Il gestore si fa carico della pulizia degli spazi antistanti gli ingressi principali, della pista polivalente esterna e del campo da basket esterno.

E' fatto inoltre obbligo al gestore, durante il periodo estivo dal 01 giugno al 30 settembre, di mantenere accesa l'illuminazione esterna della pista polivalente e del campo da basket ogni sera dalle ore 21,00 alle ore 01,00 .

Rimangono a carico del Comune le spese di manutenzione degli impianti di illuminazione esterna suddetti.

g) Sono a carico del gestore le spese riguardanti le forniture dei prodotti di pulizia dell'impianto, dei prodotti chimici per la disinfezione ordinaria e straordinaria delle vasche e degli ambienti e di ogni altro materiale di consumo occorrente per la corretta gestione dell'impianto.

h) Il gestore è tenuto a presentare, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, una relazione consuntiva e/o preventiva inerente la gestione dell'impianto.

Nella relazione debbono essere contenute tutte le specifiche di ogni attività svolta all'interno dell'impianto, le risultanze contabili, le statistiche relative all'utilizzo dell'impianto da parte dei frequentatori, nonché lo stato di conservazione dell'impianto stesso.

i) Il gestore deve garantire l'accesso nell'impianto a tutti i soggetti interessati purché osservino il regolamento dell'impianto stesso.

Hanno priorità di accesso le associazioni sportive che hanno necessità di svolgere attività agonistica al coperto, secondo i seguenti criteri:

- 1^ svolgimento di gare di campionato;
- 2^ importanza della categoria di campionato;
- 3^ numero di associati.

l) Il gestore non può apportare alcuna modifica all'impianto, sia negli spazi interni che in quelli esterni, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e a spese dello stesso

gestore. Le spese necessarie al ripristino dei luoghi saranno a carico del richiedente. Le eventuali migliorie apportate saranno acquisite senza oneri dal proprietario.

#### **ART. 6 - UTENZE**

Sono a carico del gestore tutte le spese per la fornitura dell'energia elettrica (uso interno ed esterno, compreso pista polivalente e campo da basket), del metano, del telefono, del servizio idrico a far data dal 01.01.2019 con subentro di utenza, e di quanto altro occorra alla gestione ed alla normale attività e funzionalità dell'impianto (le spese per l'approvvigionamento idrico fino al 31.12.2018 sono a carico del Comune di Pergola, vedi art.7 "contributi").

Sono altresì a carico del gestore le spese relative alla T.A.R.I. ecc..

Il gestore provvederà a sua cura e spese agli adempimenti tecnici e amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti per la durata della concessione.

#### **ART. 7- CONTRIBUTI**

Sono a carico della Provincia di Pesaro e Urbino tutte le spese di straordinaria manutenzione, tra le quali si intendono quelle degli impianti tecnologici, così come previsto dal sopra citato schema di comodato allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n°\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il Comune di Pergola erogherà al gestore un contributo annuo di € 8.499,00 iva inclusa fino al 31/12/2018 e di € 17.999,00 iva inclusa annuo a decorrere dal 01.01.2019 a titolo di compartecipazione alle spese di gestione, in rate trimestrali.

#### **ARTICOLO 8 - CONTESTAZIONI**

Il mancato rispetto degli obblighi assunti, previa verifica delle inadempienze che verranno eventualmente accertate dagli uffici comunali, comporterà, a seconda della gravità, la mancata erogazione o la riduzione del contributo comunale.

L'accertamento definitivo di 3 infrazioni ai patti contenuti nella presente convenzione, o l'accertamento definitivo di n. 2 infrazioni nell'arco

di una stagione agonistica, comporta la risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile della presente convenzione, con preavviso di 15 giorni.

Esempi di contestazione:

- 1) mancato rispetto delle norme igieniche contenute nel regolamento igienico per l'uso delle piscine;
- 2) irregolarità contabile e mancato rispetto del corretto uso dei registri;
- 3) mancato e/o non corretto uso dei registri contenenti le registrazioni giornaliere dei bagnanti;
- 4) errata registrazione della concentrazione di cloruri e Ph in vasca natatoria;
- 5) uso improprio della struttura;
- 6) incuria palese nella manutenzione degli impianti;
- 7) comportamento scorretto del gestore e degli addetti nei confronti degli utenti.

#### **ARTICOLO 9 - DECADENZA E RECESSO.**

Il Comune, in caso di grave inadempimento, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 8, potrà dichiarare, previa contestazione dell'inadempienza, la risoluzione della convenzione, ex art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni patrimoniali subiti con tale comportamento.

Qualora la società sportiva concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno sei mesi.

#### **ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE**

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è di competenza del Tribunale di Pesaro.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 460/97.

#### **ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE USO IMPIANTO**

Si prevede da parte del Comune, per nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino proprietaria dell'immobile, la possibilità di sospendere l'uso dell'impianto con preavviso di almeno 30 giorni, per l'esecuzione di lavori

urgenti di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari durante il periodo di vigenza della presente convenzione.

Per interventi di manutenzione straordinaria programmati/programmabili le parti si impegnano ogni anno, alla scadenza della stagione agonistica (30 giugno) a stabilire le modalità e il cronoprogramma per detti interventi, tenendo conto delle esigenze di entrambi.

## **ARTICOLO 12 - SICUREZZA**

Le parti danno atto che la normativa in tema di sicurezza per i luoghi e per i soggetti riconducibili all'ambito sportivo è essenzialmente riferibile a:

- le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i..

- le norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il primo riferimento normativo (D.M. 18 marzo 1996) è di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino quale proprietaria dell'impianto sportivo nella misura in cui deve garantire alla società o soggetto concessionario \_\_\_\_\_ "gestore" dello stesso la sussistenza e rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e dei relativi impianti (es. agibilità, conformità impianti, messa a terra, ecc.).

Il concessionario provvederà alla gestione della sicurezza ai sensi degli artt. da 19 a 19 quater e art. 20 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i.

Il secondo riferimento (D.Lgs. 81/08, T.U.L.S.) è di competenza della società o soggetto concessionario \_\_\_\_\_ "gestore" dell'impianto che deve garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza e le condizioni di lavoro, secondo le prescrizioni di legge.

La società o soggetto concessionario individua come "datore di lavoro", la persona del Presidente (o del Delegato all'uopo nominato dall'assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo, se ne ha i poteri) ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 13 - RESPONSABILITA'**

Il gestore è direttamente responsabile per tutti i danni che possono derivare a persone e cose in conseguenza di incidenti che si verificassero durante le gare, gli allenamenti e le altre attività espletate durante l'uso dell'impianto, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o azione esercitata nei suoi confronti da terzi.

#### ARTICOLO 14 - GARANZIE ASSICURATIVE

La società concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tal scopo l'Associazione presenta polizza assicurativa per un minimo di € 1.500.000,00 di massimale ai fini del risarcimento danni arrecati alla struttura e a terzi (RCT) e antincendio allegando contratto con ..... agenzia di..... .

L'onere della denuncia compete al gestore che è tenuto anche ad informare tempestivamente il Comune per la verifica e la valutazione dei danni.

Inoltre a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e della adeguata gestione, conservazione e manutenzione dell'impianto, il gestore ha provveduto a costruire apposita cauzione per complessive € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e valida per l'intero periodo della concessione.

#### ARTICOLO 15 - REFERENTI PER LE PARTI

Il Referente da parte dell'Amministrazione viene individuato nel Dirigente del Settore III° - Tecnico, demandato alla firma della convenzione, mentre il referente della società o soggetto concessionario viene identificato nel Presidente della società stessa o dal legale rappresentante del concessionario.

Il Comune elegge per la presente convenzione domicilio elettronico al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.pergola.pu.it** .

La società o soggetto concessionario elegge per la presente convenzione domicilio elettronico al seguente indirizzo : \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 16 - PRIVACY

Il legale rappresentante della società o soggetto concessionario \_\_\_\_\_ si impegna fin d'ora ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03, nonché, ove richiesto dal Titolare del Trattamento dei dati personali del Comune, ad assumere la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali (o a comunicare altro nominativo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/03.

**ARTICOLO 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e regolamentari nazionali e regionali, nonché alle norme regolamentari del Comune.

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra sono a carico del gestore.

Pergola, li' \_\_\_\_\_

Per il concessionario \_\_\_\_\_

Per il Comune di Pergola \_\_\_\_\_

